

ERRATA CORRIGE

Documento: L'acustica in edilizia – Linee guida per la valutazione dei requisiti acustici degli edifici.

A pagina 15:

Anziché:

Preliminarmente al rilascio del permesso di costruire dovrà essere prodotta una relazione tecnica che valuti, sulla base delle caratteristiche progettuali dell'opera presentata, i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, confrontandoli con i valori limite fissati dalla tabella stessa.

Si legga:

Preliminarmente al rilascio del permesso di costruire dovrà essere prodotta una relazione tecnica (redatta dal progettista e non necessariamente sottoscritta anche da un tecnico competente)* che valuti, sulla base delle caratteristiche progettuali dell'opera presentata, i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, confrontandoli con i valori limite fissati dalla tabella stessa.

() Vedi risposta del Ministero dell'Ambiente prot. 2184/98/SIAR del 28/05/98, al quesito sulle competenze del tecnico Competente in acustica art. 2 comma 6 Legge 447/95, relativamente al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".*

A pagina 28:

Anziché:

La rumorosità degli impianti tecnologici a funzionamento continuo (L_{Aeq}) non deve superare i **25 dB(A)**, sempre nel locale maggiormente disturbato per gli edifici delle categorie D: ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili ed E: scuole, attività ricreative, di culto o assimilabili, mentre per le altre categorie, come compare nella tabella B, è ammesso il limite di **35 dB(A)**.

Si legga:

La rumorosità degli impianti tecnologici a funzionamento continuo (L_{Aeq}) non deve superare i **25 dB(A)**, sempre nel locale maggiormente disturbato per gli edifici delle categorie D: ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili ed E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, mentre per le altre categorie, come compare nella tabella B, è ammesso il limite di **35 dB(A)**.